



26 SET. 2011

84047 Capaccio Scalo li
Via Magna Graecia, 341
Tel. 0828/725038 - 725577
Fax 0828 - 724541
Cod. Fisc. 81000270652
E-mail: v. sito
Internet: www.bonificapaestum.it

Prot. N. 6242

AI SIGG. CONSIGLIERI:

- Dr. BARLOTTI GIANLUIGI
Via Laura
84047 Capaccio Scalo (SA)
- Sig. BELLELLI ETTORE
Via Seliano, 16 - Paestum
84047 Capaccio Scalo (SA)
- Sig. CILIBERTI LUIGI
Via Callimaco, 25
84047 Capaccio Scalo (SA)
- Sig. CIUCCIO ROBERTO
Via Sabatella - Scigliati
84047 Capaccio Scalo (SA)
- Avv. DI MARCO GENNARO
Via Magna Graecia, 174
84047 Capaccio Scalo (SA)
- Sig. FRANCO MATTEO
Via della Repubblica
84047 Capaccio Scalo (SA)
- Sig. FRUNZO CARMINE
Via Sabatella - Scigliati, 42
84047 Capaccio Scalo (SA)
- Sig. MARINO MARIO
Via Sorvella, 15
84047 Capaccio Scalo (SA)
- Sig. SALZANO DOMENICO
Via Gromola - Varolato, 81
84047 Capaccio Scalo (SA)
- Sig. SODANO GIANPAOLO
Via Sorvella, 5
84047 Capaccio Scalo (SA)



- Sig. TARALLO FRANCO
Via Galileo Galilei, 69
84047 Capaccio Scalo (SA)
- Sig. TRONCONE GIUSEPPE
Via Varolato – Gromola
84047 Capaccio (SA)
- Sig. D'ANGELO ROBERTO
Via Fonte, 295
84069 Roccadaspide (SA)
- Sig. BUONAIUTO ALFONSO
P.zza Casalbore, 323
84100 Salerno

AI SIGG. REVISORI DEI CONTI:


- Dott. DIONIGI FORTUNATO
Via Santa Croce, 79
84070 SANTA MARINA (SA)
- Rag. ERMENEGILDO PETRAGLIA
Via Nettuno, 33
84047 CAPACCIO (SA)
- Rag. GIUSEPPE VICEDOMINI
Via dei Sanniti, 1
84047 CAPACCIO (SA)
- Rag. CARMINE D'ALESSIO
Via Gromola - Varolato, 119
84047 CAPACCIO (SA)
- Rag. GIANFRANCO DI IACONI
Via Olmopanno, 42
84047 CAPACCIO (SA)

OGGETTO: NOTIFICA SENTENZA N. 01579/2011 REG. PROV. COLL. – TAR CAMPANIA – SEZIONE DI SALERNO


In allegato, *per opportuna conoscenza*, si trasmette copia della sentenza di cui all'oggetto a mezzo della quale il T.A.R. Campania, Sezione di Salerno, **ha accolto il ricorso e, per gli effetti, annullato la delibera n° 370 del 19/07/2011** con la quale la Giunta Regionale della Campania aveva disposto lo scioglimento degli organi di Amministrazione di questo Consorzio e la nomina di un Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 4/2003.

Distinti saluti

Ge.C




Il Presidente
p.a. Vincenzo Fraiese



N. 01579/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01351/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 60 e 74 cod. proc. amm.,
sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2011, proposto da:
Carmine Frunzo, Domenico Salzano, Mario Marino, Vincenzo Fraiese,
Roberto Ciuccio, Giampaolo Sodano, Luigi Ciliberti, Gianluigi Barlotti,
rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo Maria Marengi, con domicilio
eletto presso lo studio legale Marengi in Salerno, via Velia, n.15;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice dell'Isola, con domicilio eletto
presso l'Avvocatura regionale in Salerno, via Abella Salernitana, n. 3;

e con l'intervento di

ad opponendum:

- Ettore Bellelli, Matteo Franco, rappresentati e difesi dall'avv. Marcello
Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss.
Martiri Salernitani, n. 31;

- Roberto D'Angelo, Giovanni Pacifico, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Lanocita, con domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via Roma, n. 61;

per l'annullamento:

- della delibera della Giunta regionale n. 370 del 19.7.2011 che dispone lo scioglimento degli organi del Consorzio di Bonifica Paestum Sinistra Sele;
- del provvedimento n. 962359 dell'1.12.2010 del Coordinatore dell'A.G.C. 11;
- della nota del 2.5.2011 della Commissione ispettiva;
- della nota prot. n. 607430 del 15.7.2010 del Settore regionale ITABI;
- della nota del Coordinatore dell'A.G.C. 11 n. 1033497 del 29.12.2010;
- della nota prot. n. 502442 del 27.6.2011 del Settore regionale competente (avvio del procedimento);
- della nota prot. n. 558858 del 15.7.2011 del Settore ITABI.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Visti gli atti di interventi ad opponendum di Ettore Bellelli, Matteo Franco, Roberto D'Angelo, Giovanni Pacifico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti gli avv. Marengi, dell'Isola, Lanocita e Fortunato;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso, notificato il 6 agosto 2011 e depositato l'8 successivo, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato per l'annullamento, previa sospensione, la delibera, e gli atti ad essa collegati, con la quale la giunta regionale ha disposto lo scioglimento degli organi del Consorzio di Bonifica Paestum – Sinistra Sele.

Hanno dedotto tre articolati motivi di censura con i quali, sotto diversi profili, hanno lamentato: violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 32 Legge reg. Campania n. 4 del 25.2.2003; violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990; incompetenza; eccesso e sviamento di potere, carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà, erroneità dei presupposti.

Hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti impugnati, con vittoria delle spese.

La Regione si è costituita in giudizio e, con memoria difensiva depositata il 5 settembre 2011, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti ovvero per carenza d'interesse, in considerazione della natura endoprocedimentale dell'impugnata delibera della giunta; ulteriore profilo di inammissibilità si rinverrebbe nell'omessa notifica ai controinteressati. IN ogni caso, ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso.

Sono intervenuti in giudizio, con due distinti atti di intervento *ad opponendum*, Ettore Bellelli, Matteo Franco, Roberto D'Angelo, Giovanni Pacifico; costoro, nella qualità di consiglieri del Consorzio, hanno presentato gli esposti in esito ai quali è stato adottato l'atto impugnato.

Hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per i medesimi motivi prospettati dalla regione; nel merito ne hanno comunque rilevato l'infondatezza.

Parte ricorrente ha depositato, il 7 settembre 2011, nota di replica.

Alla camera di consiglio dell'8 settembre 2011, la causa, inserita nel relativo ruolo per la decisione sull'istanza di sospensione cautelare, dopo discussione orale ed avviso alle parti, è stata introitata per la decisione nel merito, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

2.- Vanno respinte le diverse eccezioni d'inammissibilità del ricorso, sulle quali, in particolare, il Collegio precisa che:

2.1.- Non sussiste un profilo di carenza di legittimazione attiva, posto che i ricorrenti poiché rivestono cariche all'interno del consorzio, sono titolari di un interesse giuridicamente rilevante, ciascuno alla conservazione della propria carica.

2.2.- Non sussiste, inoltre, la carenza d'interesse ad agire per asserito carattere endoprocedimentale dell'impugnata delibera di giunta; al contrario quest'ultima dispone esplicitamente lo scioglimento del consorzio, tale da assumere evidente ed immediata efficacia lesiva della posizione dei ricorrenti.

2.3.- Non sussiste, infine, un problema di omessa notifica a soggetti contro interessati; tali infatti non possono annoverarsi alcuno degli interventori ad opponendum, consiglieri del Consorzio, i quali non sono portatori di un interesse contrapposto a quello dei ricorrenti, pur avendo sollecitato con la loro iniziativa il procedimento che si è concluso con lo scioglimento del consorzio medesimo. Essi, infatti, in qualità di consiglieri svolgono una funzione pubblicistica, con connesso esercizio di determinati poteri, la quale tuttavia non si traduce in posizioni giuridiche soggettive individuali; è quindi assente il presupposto giuridico per fondare la sussistenza di una posizione sostanziale e formale di controinteressato.

3.- Nel merito il ricorso merita accoglimento per i motivi di seguito sinteticamente esposti:

3.1.- E' fondato il primo motivo, posto che il provvedimento impugnato è palesemente viziato da difetto di motivazione, eccesso di potere ed incompetenza dell'organo.

La legge regionale Campania n. 4 del 25 febbraio 2003 sottopone i Consorzi di bonifica ai controlli della Regione. Se ne distinguono di due tipi: di legittimità, ai sensi dell'art. 31, e di regolarità successivo, ai sensi dell'art. 32.

L'art. 31, comma 1, chiarisce che sono soggette al controllo di legittimità ad opera della Giunta regionale le deliberazioni dei consorzi concernenti:

- a) il bilancio preventivo e sue variazioni;
- b) il conto consuntivo;
- c) l'assunzione dei prestiti e mutui;
- d) i ruoli di contribuenza.

Il successivo comma 2 dispone che le deliberazioni di cui al comma 1 divengono esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei processi verbali, termine interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi.

L'art. 32 disciplina, come sopra accennato, il diverso caso del controllo successivo di regolarità, il quale ricorre per due diverse evenienze: la prima, per accertare che non vi siano anomalie nel regolare funzionamento del consorzio (art. 32, comma 1, prima parte); la seconda (art. 32, comma 1, parte seconda e comma 2) per sanare ritardi ed inadempienze nella gestione del consorzio. Riguardo a quest'ultimo tipo di controllo di gestione, volto a sanare ritardi ed inadempienze, la normativa distingue a sua volta due ulteriori ipotesi, diversi essendone i presupposti ed i rimedi. L'art. 32, comma 1, parte seconda, dispone

infatti che, nel caso in cui siano accertati ritardi ed inadempienze non gravi, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta perché provveda a ripianare le inefficienze; nel caso, invece, in cui i ritardi e le inadempienze assumano il carattere della gravità, l'art. 32, comma 2, sancisce la massima sanzione amministrativa, ossia lo scioglimento degli organi di amministrazione del consorzio e la nomina di un commissario straordinario. Scioglimento e nomina del commissario, in considerazione della straordinarietà dei rimedi, sono atti a competenza composita perché adottati dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.

Le disposizioni della legge regionale appaiono quindi sufficientemente chiare nel distinguere il controllo di legittimità, di carattere ordinario, dal controllo di regolarità, di carattere straordinario, questo per l'evidente ragione che il primo si limita a riscontrare la conformità, alla normativa vigente, delle determinazioni relative agli atti di gestione contabile, assunti dagli organi del consorzio; il secondo tipo di controllo attiene invece al riscontro dei parametri di efficienza, efficacia ed economicità e si fonda sulla necessità di verificare, da un lato, il regolare funzionamento del consorzio, dall'altro il corretto andamento della gestione. Il controllo successivo di regolarità ha carattere straordinario perché, diversamente, ove avesse frequenza ordinaria, sarebbe lesivo della sfera di autonomia dei consorzi. Per questa ragione, l'iniziativa del controllo non può essere dettata da ragioni casuali ma deve fondarsi necessariamente su presupposti certi. La normativa regionale richiede che la Giunta, depositaria in materia di un potere discrezionale, ha l'obbligo di fare precedere le ispezioni e le diverse iniziative, previste dal menzionato art. 32, da un provvedimento che illustri con chiarezza e completezza le ragioni poste a fondamento dell'iniziativa di

accertamento.

Non appaiono sufficienti, a questo proposito, i numerosi esposti provenienti da taluni consiglieri dell'organo amministrativo del Consorzio, gli stessi che in seguito hanno assunto, nell'odierna controversia, il ruolo di intervenienti ad opponendum; è necessario invero che vi siano precise e specifiche ragioni idonee a giustificare l'esercizio di un potere così incisivo sulla sfera autonoma d'azione del Consorzio, qual è il suo scioglimento e la nomina di un commissario straordinario.

Pertanto, il provvedimento impugnato è viziato da difetto di motivazione, posto che l'atto prodromico dello scioglimento, non è preceduto dalle dovute e circostanziate giustificazioni.

Emerge inoltre il difetto di competenza, posto che la determinazione è stata impropriamente assunta dalla Giunta regionale e non dal Presidente della Regione. Non si condivide il rilievo in eccezione formulato dalla difesa della Regione secondo cui il provvedimento avrebbe valenza meramente endoprocedimentale, perché costituirebbe una semplice deliberazione preliminare all'assunzione del futuro atto del Presidente. Questa tesi è smentita dai dati di fatto: sia la parte motiva sia quella dispositiva dell'atto impugnato si colorano per contenere un'incontrovertibile valenza dispositiva.

4.- In ogni caso, nel merito, l'atto della giunta appare sproporzionato, posto che le irregolarità riscontrate, anche alla luce delle circostanziate giustificazioni formulate dai ricorrenti e dal Consorzio medesimo, nel corso del contraddittorio procedimentale, il cui esito si è chiuso con lo scioglimento, si sottraggono all'indefettibile presupposto della gravità.

In particolare:

1. la questione relativa al debito contratto con l'ENEL è pregressa agli

attuali amministratori, i quali hanno comunque definito un piano finanziario di rientro;

2. riguardo all'attività contabile, risultano approvati il bilancio di previsione e la relazione sulla gestione del bilancio preventivo per il 2011 nonché il bilancio consuntivo per l'anno 2010. Inoltre dal raffronto tra il consuntivo 2009 e quello del 2010 emerge una contrazione del costo del personale, voce che più delle altre ha destato negli organi di controllo regionale varie perplessità;

3. riguardo all'affidamento dei lavori di riduzione del rischio idraulico del fiume Testene, trattandosi di lavori complementari da eseguire come opere aggiuntive a quelle ultimate con il collaudo provvisorio e non essendo il collaudo divenuto ancora definitivo, il Consorzio ha fatto corretta applicazione dell'art. 57 del d. lgs. 163 del 2006, il codice dei contratti pubblici;

4. riguardo ai lavori di ristrutturazione ed ammodernamento della rete irrigua del comune di Altavilla Silentina, località Olivella, Cerrelli, Campolongo, il Consorzio ha fatto buon governo delle prescrizioni sancite dall'art. 84 del d. lgs. 163 del 2006 per la nomina della Commissione di gara, con riferimento sia alla scelta di non procedere alla nomina dei dipendenti del Consorzio, attesa la carenza di adeguate professionalità attestata dal R.U.P., sia ai tempi della nomina, successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Peraltro, il Consorzio ha risolto il contratto di appalto, avendo l'ATI aggiudicataria violato il principio di non modificabilità del raggruppamento scelto come aggiudicatario in sede di gara e di stretta corrispondenza tra la quota di partecipazione e la quota di esecuzione lavori;

5. infine, anche il procedimento di pubblica utilità e di approvazione del progetto di "ristrutturazione della rete irrigua nel comune di Altavilla

Silentina 4 e 5° stralcio”, appare esente da macroscopiche illegittimità tali da denotare il compimento di atti gravemente irregolari. E’ stato infatti dato regolare avvio del procedimento tramite conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 L. n. 241 del 1990, e formulato correttamente l’invito alla partecipazione degli interessati, mediante avviso pubblico, in applicazione dell’art. 11 dpr 327 del 2011, in presenza di oltre 50 ditte coinvolte nell’esproprio.

5.- Per quanto sopra, pertanto, il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento degli atti con lo stesso impugnati. Le spese, nei confronti della Regione, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Sono compensate integralmente nei confronti degli intervenienti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con lo stesso impugnati.

Condanna la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre Iva e Cassa come per legge nonché rimborso del contributo unificato. Compensa integralmente nei riguardi degli intervenienti ad opponendum.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)